

Allegato C - Schema di convenzione

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E
DELL’UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GUIDO GRITTI”
PER IL TRIENNIO 2026-2029**

REPUBBLICA ITALIANA

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

..... , nato/a a il , Cod. Fisc.
..... , domiciliato/a per la funzione presso la sede del Comune di
San Polo di Piave (TV), il/la quale agisce in qualità di Responsabile dell’Area
2 Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica in nome e per conto del Comune di San
Polo di Piave (Part. I.V.A. 01733670267 - Cod. Fisc. 80012050268), in
esecuzione del Decreto di nomina del Sindaco n. del
..... , di seguito nominato nel presente atto “Comune”;

E

..... , nato/a a il , Cod. Fisc.
..... , domiciliato per la funzione presso in
..... , il quale agisce in qualità di Legale Rappresentante in nome
e per conto della società , di seguito nominato nel presente

atto "Gestore";

PREMESSO CHE

- il Comune di San Polo di Piave è proprietario dell'impianto sportivo scolastico, sito nel territorio comunale in via Papa Luciani, appartenente al patrimonio indisponibile del comune, costituito dalla palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado "Guido Gritti" e distinta al N.C.E.U. del Comune di San Polo di Piave Sezione B Foglio 5 Mappale 90 Sub. 3;
- in forza di quanto previsto dalla L. n. 53/2026 e dal D. Lgs. n. 38/2021, i Comuni hanno facoltà di concedere la gestione e l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico a società ed associazioni sportive;
- è intendimento del Comune di San Polo di Piave promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della pratica motoria e sportiva in ogni zona del territorio comunale, anche al fine di rimuovere le discriminazioni esistenti e determinare condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini, migliorare la qualità di vita rendendo lo sport accessibile a tutti indipendentemente dall'età, dal genere, dalle condizioni fisiche e sociali; valorizzare lo sport quale strumento di partecipazione sociale e fattore di aggregazione; rafforzare e sviluppare il rapporto di cooperazione tra scuola, ente locale e associazioni sportive per il raggiungimento di finalità condivise anche nel settore dell'educazione allo sport; contrastare l'emarginazione sociale, la dispersione e l'abbandono scolastico;
- l'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 38/2021, così come modificato dalla L. n. 53/2026, stabilisce che *"le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività*

sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di Società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali”;

- la palestra scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado “Guido Gritti” di San Polo di Piave, sarà disponibile dal 01/07/2026 ad essere destinata all’assegnazione in gestione ed uso a soggetto terzo, per le stagioni sportive del triennio 2026 - 2029;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

Il Comune concede al Gestore l'utilizzo, esclusivamente in orario extra scolastico, della palestra di proprietà sita presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Guido Gritti”, in via Papa Luciani, bene appartenente al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale, a fronte dello svolgimento da

parte del Gestore dei servizi relativi all'apertura, chiusura, pulizia e vigilanza dell'impianto e quant'altro necessario per il funzionamento del medesimo impianto sportivo.

Per orario extrascolastico si intendono:

- i giorni feriali di calendario scolastico dopo le ore 14:30;
- le giornate intere di sabato e domenica;
- le giornate intere nei mesi estivi e periodi in cui l'attività scolastica non è prevista.

Le aree, i locali e le strutture della palestra, date in consegna al Gestore, sono evidenziati nella planimetria, allegata alla presente Convenzione e comprendono palestra, spogliatoi e servizi annessi.

Al Gestore verrà concesso l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle attività sportive, agonistiche e promozionali secondo gli orari e le modalità indicate nella presente Convenzione.

L'impianto sportivo viene affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

L'affidamento comprende gli immobili, le pertinenze e le attrezzature presenti nella suddetta struttura sportiva.

La consegna dei locali e delle chiavi verrà attestata da apposito Verbale di consegna, con descrizione dei locali e delle attrezzature.

Il Gestore assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantire il più ampio uso degli impianti per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso dell'impianto da parte di gruppi, associazioni ed enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta per garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale.

Articolo 3

(Scopo della convenzione)

Scopo della convenzione è l'utilizzo e la conduzione dell'impianto, in orario extrascolastico, senza fine di lucro, nel rispetto delle finalità che il Comune persegue ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che costituiscono, sul piano normativo, il presupposto essenziale per una politica di promozione di attività sportive e ricreative attribuendo ai Comuni significative funzioni in materia.

L'uso ed il funzionamento dell'impianto devono essere garantiti solo per quegli scopi per cui la concessione è disposta.

Il Gestore non potrà in alcun modo procedere a sub concessioni della struttura assegnata.

Articolo 4

(Durata della convenzione)

La durata della presente convenzione è fissata per il periodo dal 01/09/2026 - 31/08/2029.
--

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine della presente convenzione per esigenze legate all'espletamento di una nuova procedura di affidamento in gestione, con comunicazione al gestore mediante raccomandata e/o PEC almeno un mese prima della scadenza naturale.

Articolo 5

(Uso dell'impianto)

Il Gestore deve utilizzare l'impianto in modo corretto usando la diligenza del "buon padre di famiglia" e deve osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

La conduzione dell'impianto deve assicurare il funzionamento del medesimo alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e con la finalità di diffondere la pratica sportiva nel Comune di San Polo di Piave.

Per l'utilizzo della struttura il Gestore è tenuto al pagamento dell'importo forfettario di € 3.500,00 (euro tremila cinquecento / 00) annui I.V.A. compresa, da corrispondersi in quattro rate a cadenza trimestrale a partire dal 30/09/2026 per ciascun anno di durata della presente Convenzione.

Il Gestore è tenuto a garantire, se formalmente richiesto con congruo anticipo, l'utilizzo non oneroso dell'impianto da parte del Comune fino ad un massimo di 10 giorni all'anno per manifestazioni gestite direttamente dal Comune.

Articolo 6

(Giorni ed orari di utilizzo della struttura)

Il Gestore si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario che consenta la maggiore fruizione dell'impianto da parte delle varie categorie di utenti, fermo restando l'utilizzo della struttura in orario extrascolastico, ovvero nei giorni feriali di calendario scolastico dopo le ore 14:30, nelle giornate intere di sabato e domenica e nelle giornate intere nei mesi estivi e periodi in cui l'attività scolastica non è prevista.

Articolo 7

(Modalità di esecuzione della convenzione)

Il Gestore dichiara di aver preso perfetta conoscenza dei locali di che trattasi prima della sottoscrizione della Convenzione.

Il Gestore assicura la perfetta esecuzione del servizio assegnatogli mediante le seguenti prestazioni:

a) Apertura:

- della palestra e accensione delle luci dell'edificio in osservanza agli orari stabiliti dalla presente Convenzione.

b) Sorveglianza e custodia:

- controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive;
- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- controllo dei locali destinati a spogliatoi e palestra durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- custodia e sorveglianza dell'immobile affidato e quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Area 2 Tecnico – Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;
- vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso e il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
- controllo e verifica della temperatura dei locali (spogliatoi, bagni, infermeria e

	palestra) durante il periodo invernale. In caso di anomalie sarà compito	
	informare l'ufficio tecnico competente.	
	c) Pulizia, norme generali per lo svolgimento del servizio:	
	il servizio deve essere svolto attraverso le seguenti prestazioni giornaliere:	
	- spazzatura e pulitura di tutti i locali oggetto del servizio da effettuarsi di norma	
	al termine delle attività (e se necessario anche prima dell'inizio);	
	- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici ed apparecchi sanitari;	
	- svuotamento cestini portacarte ed eventuale sostituzione dei sacchetti di	
	plastica.	
	I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte trattando ogni pavimento	
	od attrezzatura, a seconda della natura del medesimo, onde evitare ogni e	
	qualsiasi danno.	
	d) Chiusura:	
	- controllo che al termine delle attività non vi siano persone all'interno	
	dell'impianto;	
	- spegnimento di tutte le luci dei locali;	
	- chiusura degli ingressi d'accesso all'impianto;	
	- custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.	
	Il Gestore sarà inoltre tenuto a segnalare al Responsabile dell'Area 2 Tecnica,	
	Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune gli eventuali guasti rilevati durante le	
	ore di utilizzo.	
	Il Responsabile dell'Area 2 Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune	
	si riserva la facoltà di controllare, attraverso propri collaboratori, l'ottemperanza	
	di quanto previsto dalla presente Convenzione.	
	8	

Articolo 8

(Oneri e obblighi diversi a carico del gestore)

Il Gestore si impegna:

a) ad effettuare il servizio con tutte le garanzie necessarie, sia quelle di carattere generale e di sicurezza sul lavoro, sia sotto il profilo organizzativo;

b) a riparare (per danni lievi) o sostituire (per danni gravi) immediatamente ed a proprie spese attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale alle quali sia stato arrecato danno;

c) al pagamento, per l'uso della struttura, della quota annua come stabilito all'art. 5 al Comune di San Polo di Piave.

Il Gestore assume inoltre l'onere relativo alla fornitura di tutto il materiale necessario ad un regolare svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Durante lo svolgimento del servizio, il Gestore dovrà garantire la sicurezza del personale addetto e delle attrezzature di sua proprietà.

Inoltre, il Gestore dovrà fornire al Comune il nominativo ed il recapito dell'incaricato dello svolgimento del servizio, il quale dovrà garantire massima reperibilità.

È fatto espresso divieto al Gestore di sub concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Gestore, nel corso dell'utilizzo degli spazi, dovrà altresì attenersi ed attuare le disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché

attenersi ai seguenti comportamenti:

- garantire, all'interno dell'impianto, la presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la Società del gruppo di atleti o fruitori della palestra;
- individuare un responsabile, che, durante l'attività in palestra, sia referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare) nonché per la gestione delle emergenze di primo soccorso.

In occasione di concessione ad altre Associazioni sportive e di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, come previsto nel precedente art. 3, il Gestore è tenuto a svolgere tutti i servizi assegnati dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui il Gestore non utilizzi tutte le ore disponibili, queste potranno essere assegnate dal medesimo alle Società / Associazioni Sportive che eventualmente ne facciano richiesta, applicando le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 86 del 04 dicembre 2025, dando precedenza alle Associazioni che praticano attività sportiva sul territorio. Tali soggetti devono praticare sport compatibili con la struttura.

In tali occasioni, gli utilizzatori dovranno versare direttamente al Gestore la tariffa oraria stabilita dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 04 dicembre 2025.

Il Gestore si impegna a prendere visione e a rispettare gli eventuali "Regolamenti di Istituto" emanati dai Dirigenti scolastici.

Articolo 9

(Oneri a carico del Comune)

Il Comune si impegna a mettere a disposizione l'impianto in condizioni di sicurezza ed agibilità, in conformità con le norme vigenti in materia, per l'utilizzo extrascolastico per attività, eventi e/o manifestazioni che non prevedano la presenza di pubblico.

Sono a carico del Comune:

- tutte le spese di manutenzione ordinaria (ad eccezione della piccola manutenzione, come elencato a titolo esemplificativo all'art. 6 comma 2 lett. a dell'avviso) e straordinaria, ad eccezione di quelle imputabili al cattivo uso degli impianti o per danni causati da persone (atleti, dirigenti, allenatori, ecc.);
- spese per i consumi di gas, energia elettrica e acqua, nonché la conduzione della centrale termica e le relative manutenzioni.

Resta sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il gestore possa presentare alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente concordata con il Gestore in modo da creare il minor rischio possibile di interferenza ed intralcio alle attività sportive praticate.

Articolo 10

(Danni ad attrezzature ed arredi)

Il Gestore è direttamente responsabile:

- dell'uso delle attrezzature e degli arredi insistenti presso l'impianto di proprietà del Comune;
- di tutti gli eventuali danni accertati, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo

arrecati alle attrezzature ed arredi di cui sopra, che risultassero prodotti dal personale in servizio presso le strutture, fatte salve le normali usure.

Articolo 11

(Responsabilità verso terzi)

L'uso della palestra, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza.

Eventuali rischi da usi difforni sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del Gestore, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune.

In ogni caso, il Gestore si obbliga espressamente a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso della palestra e degli accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso della palestra e degli accessori.

A tale scopo il Gestore deve stipulare, con oneri a suo carico, apposite polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, di almeno € 1.500.00,00 per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nella palestra, ed è tenuto a fornirne una copia al Comune.

Articolo 12

(Penali)

a) Il Gestore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi al servizio oggetto dell'appalto;

b) in caso di inadempienza agli obblighi convenzionali, il Gestore potrà subire l'applicazione di una penale che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 in relazione alla gravità, la negligenza, l'inadempienza o alla recidiva;

c) l'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata con PEC o altro strumento idoneo. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della stessa. Nel caso in cui, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale;

d) il provvedimento è assunto dal Comune;

e) alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il Comune avrà la facoltà di disporre la decadenza dalla concessione, con eventuale richiesta di risarcimento del danno;

f) il Gestore non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti;

g) il Gestore dovrà procedere al pagamento della penale entro 10 giorni dal provvedimento finale.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestissero carattere di gravità e comportassero il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, esse potranno costituire, a discrezione

del Comune, causa di risoluzione immediata del contratto.

Articolo 13

(Decadenza)

A seguito di reiterate oppure gravi violazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione, previa istruttoria, il Comune potrà dichiarare la decadenza della gestione, con eventuale richiesta di risarcimento danni e senza la possibilità per il Gestore di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

Nel caso in cui siano in corso di esecuzione lavori straordinari a carico del Gestore, quest'ultimo assume l'obbligo di portare a termine gli stessi nei tempi pattuiti / indicati con oneri a proprio carico.

In caso di decadenza, il Gestore sarà tenuto a riconsegnare l'impianto, entro i termini perentori stabiliti dal Comune, comunque non inferiori a 15 giorni.

Articolo 14

(Vigilanza)

Il Comune mantiene la vigilanza dei beni oggetto della presente Convenzione ed ha la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione della conduzione dell'impianto con l'ausilio di collaboratori di fiducia, riservandosi inoltre la facoltà di avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, dell'opera di esperti estranei all'Ente.

Il Comune può revocare, sospendere o rinviare l'attività programmata sull'impianto stesso per ragioni di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza.

	Articolo 15	
	<i>(Revoca della concessione)</i>	
	Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente l'affidamento della gestione, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Gestore mediante PEC, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentano indugi.	
	La revoca dell'affidamento comporta l'obbligo per il Gestore di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta, a qualsivoglia titolo e di qualsivoglia natura, potrà essere avanzata dal Gestore al Comune.	
	Articolo 16	
	<i>(Modifiche contrattuali)</i>	
	Qualunque modifica alla presente convenzione dovrà avvenire per iscritto, previo accordo delle parti.	
	Articolo 17	
	<i>(Oneri fiscali e spese)</i>	
	Tutte le spese di imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, sono a carico del Gestore, nessuna esclusa.	
	Articolo 18	
	<i>(Protezione dati personali)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, il Gestore dichiara di	
	15	

essere informato del fatto che il Comune di San Polo di Piave tratterà i dati personali contenuti nella presente Convenzione, sia con modalità cartacea sia con modalità informatica, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Il Gestore è titolare e responsabile dei propri dati trattati all'interno dell'impianto in gestione.

Articolo 19

(Foro competente)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Treviso.

Articolo 20

(Ulteriori disposizioni)

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia all'avviso e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di San Polo di Piave

Il Gestore